

CONVENZIONE

PER L'INTERSCAMBIO MEDIANTE COOPERAZIONE APPLICATIVA DEI DATI DI MERITO RELATIVI ALLE CARRIERE DEGLI STUDENTI DA UTILIZZARE PER LA GENERAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLE BORSE DI STUDIO REGIONALI, L'ATTRIBUZIONE DI ALTRI BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER IL RIMBORSO/ESONERO TASSE UNIVERSITARIE

TRA

l'Accademia di Belle Arti di Napoli, con sede in Via S. Maria di Costantinopoli n. 107, Napoli, legalmente rappresentata dalla Presidente, Dottoressa Rosita Marchese

l'Accademia della Moda, con sede in Via G. Pica n. 62, Napoli, legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Michele Baldassarre Lettieri

il Conservatorio musicale D. Cimarosa, con sede in Via Circumvallazione n. 156, Avellino, legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Achille Mottola

il Conservatorio musicale G. Martucci, con sede in Via Salvatore De Renzi 62, Salerno, legalmente rappresentata dal Presidente, Avv. Luciano Provenza

il Conservatorio musicale N. Sala, con sede in Via Mario La Vipera n. 1, Benevento, legalmente rappresentata dalla Presidente, Dottoressa Caterina Meglio

E

l'ADISRURC, Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (di seguito denominato Ente regionale), legalmente rappresentata dal Presidente, Avv. Emilio Di Marzio

PREMESSE

VISTO il D.P.C.M. 04 aprile 2001 *“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”*

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)”*;

VISTA la legge regionale n.12 del 18 maggio 2016, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali n. 38 del 23 dicembre 2016, n. 10 del 31 marzo 2017, n. 23 del 28 luglio 2017, n. 27 del 30 dicembre 2019 e n. 31 del 28 dicembre 2021, con la quale è stata istituita l'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (ADISURC);

VISTO l'art. 43 del D.P.R 445/2000, secondo cui il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini avviene mediante consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante, esclusivamente per via telematica, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;

VISTO l'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'Amministrazione Digitale”* (CAD), che prevede tra l'altro: *“qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7*

agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive”;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la linea di indirizzo sull'interoperabilità tecnica definita dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) con circolare n. 1 del 9 settembre 2020;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce*” (regolamento generale sulla protezione dei dati);

CONSIDERATO che i concorsi che l'Adisurc bandisce annualmente per l'assegnazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale prevedono il possesso, da parte dei candidati, di determinati requisiti di merito e di carriera accademica, che devono essere verificati d'ufficio con gli Atenei e Istituti AFAM di riferimento;

VALUTATA l'opportunità di semplificare lo scambio dei dati per l'attribuzione di benefici del diritto allo studio, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i tempi di approvazione delle graduatorie e di effettuazione dei pagamenti;

CONDIVISA l'esigenza di agevolare da parte degli Atenei e Istituti AFAM la conoscenza degli esiti di idoneità ai predetti concorsi ai fini dell'esonero del pagamento delle tasse universitarie, regolando le soluzioni tecniche di interscambio delle informazioni tra i sistemi applicativi delle Università aderenti e quelli dell'Ente regionale, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale e gli obiettivi del Piano Triennale Nazionale per l'Informatica;

CONSIDERATO che gli Istituti aderenti, al fine di realizzare le condizioni di massima efficienza ed efficacia nell'estrazione dei dati da utilizzare per il calcolo delle graduatorie delle borse di studio regionali, hanno dato mandato ai propri fornitori del sistema applicativo per la gestione delle carriere degli studenti, di realizzare un API REST per l'estrazione dei dati di merito e per l'acquisizione degli esiti delle borse di studio regionali;

RICHIAMATI i confronti tecnici intercorsi che hanno consentito di sviluppare una soluzione per estendere la cooperazione applicativa nell'individuazione degli studenti beneficiari di interventi per il diritto allo studio;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (di seguito “Convenzione”) e ne condizionano l'interpretazione e l'esecuzione.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

1. Le Parti si impegnano a realizzare un servizio di cooperazione applicativa tra i sistemi gestionali degli Istituti aderenti e quelli dell'Ente regionale, al fine di rendere più efficiente il processo di generazione delle graduatorie per l'attribuzione delle Borse di studio agli studenti iscritti ad un corso di studio presso i predetti Istituti, l'accesso ai benefici per il diritto allo studio universitario nonché la comunicazione degli studenti aventi diritto al rimborso/esonero tasse universitarie.
2. Le Parti si impegnano ad adeguare i propri sistemi informatici per utilizzare le informazioni esclusivamente per la finalità di cui alla presente Convenzione, secondo le specifiche e gli obblighi indicati nella stessa, in particolare assicurando il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Il servizio di cooperazione applicativa ha ad oggetto la realizzazione di API REST esposte dalle piattaforme applicative degli Istituti aderenti e dell'Ente regionale per l'estrazione dei dati di merito e per l'acquisizione degli esiti delle borse di studio regionali. Il dettaglio dei dati oggetto di scambio ed i relativi tracciati è allegato alla presente Convenzione.
4. Ciascun Istituto aderente non avrà in alcun modo accesso ai dati relativi agli studenti degli altri istituti.

Articolo 3

Durata e ulteriori adesioni

1. La Convenzione rimane efficace per il termine di tre anni dalla data della sua sottoscrizione.
2. Entro sei mesi dalla scadenza del triennio, le Parti concordano il rinnovo della medesima Convenzione, manifestando la relativa volontà attraverso scambio di corrispondenza.
3. Le adesioni degli Istituti ulteriori rispetto ai sottoscrittori avvengono con la firma dell'Appendice.
4. La Convenzione sarà oggetto di revisione nei casi di evoluzione normativa o su richiesta delle Parti.

Articolo 4

Tavolo tecnico

1. E' istituito un tavolo tecnico per il monitoraggio periodico sull'attuazione della presente Convenzione, la valutazione congiunta degli esiti della cooperazione applicativa e l'eventuale adeguamento delle soluzioni tecniche adottate.
2. Il tavolo è composto da un referente per ciascun Ente aderente. In occasione di ciascuna convocazione, in base alle esigenze che si possono verificare di volta in volta, possono essere invitati a partecipare al Tavolo i referenti dei fornitori di servizi applicativi delle Parti.
3. Nel primo anno di attuazione della presente Convenzione il tavolo si riunisce in occasione di ciascuna graduatoria, su richiesta dell'Ente regionale, qualora i risultati delle interrogazioni dovessero non essere rispondenti allo scopo.
4. Negli anni successivi il tavolo si riunisce con cadenza annuale, ai fini del monitoraggio generale e dell'adeguamento dei sistemi informativi ad intervenute novità normative.

Articolo 5

Obblighi e responsabilità

1. Gli Istituti aderenti si impegnano ad adeguare i propri sistemi informatici avvalendosi dei propri fornitori del sistema applicativo per la gestione delle carriere degli studenti, nominati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 quale Responsabile del trattamento, ovvero dei propri servizi interni adibiti allo sviluppo applicativo.
2. L'Ente regionale si impegna ad adeguare i propri sistemi informatici avvalendosi dei propri fornitori di servizi.
3. Gli Istituti aderenti e l'Ente regionale si impegnano a tenere le proprie banche dati complete e aggiornate, in modo che i dati reciprocamente scambiati attraverso i sistemi informatici siano qualitativamente adeguati allo scopo, riducendo al minimo gli interventi manuali sugli stessi, possibili disagi agli studenti nonché provvedimenti da adottare in autotutela.
4. Le Parti si impegnano a non rendere disponibile il servizio di cooperazione applicativa a terzi, né direttamente né indirettamente, per via informatica.
5. Le Parti provvedono a impartire, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679, precise e dettagliate istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.
6. Le Parti adottano misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 – idonee a garantire che non si verifichino accessi impropri, divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge – che assicurino, tra l'altro:
 - a. l'accesso ai dati acquisiti mediante il servizio di cooperazione applicativa esclusivamente da parte del personale autorizzato, previo superamento di idonee procedure di autenticazione informatica;
 - b. il tracciamento delle operazioni di accesso ai dati da parte del personale autorizzato;
 - c. la conservazione dei dati acquisiti mediante il servizio di cooperazione applicativa per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei fini istituzionali oggetto della Convenzione.
7. Le Parti s'impegnano a:
 - a. comunicare tempestivamente agli altri Enti firmatari della Convenzione eventuali incidenti di sicurezza occorsi ai propri sistemi informatici qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente sulla sicurezza del trattamento effettuato mediante cooperazione applicativa;
 - b. comunicare ogni modifica tecnica e organizzativa che comporti l'impossibilità di garantire l'adozione delle misure sopra riportate o la loro perdita di efficacia.

Articolo 6

Tutela dei dati personali

1. Le Parti operano ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento.
2. Ciascun Istituto aderente procederà, singolarmente, a nominare il proprio fornitore quale Responsabile esterno del trattamento.
3. La comunicazione di dati personali tra le Parti avviene nel rispetto della normativa vigente.

4. Le Parti conservano i dati reciprocamente acquisiti mediante il servizio di cooperazione applicativa per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dei fini istituzionali oggetto della Convenzione, e comunque non oltre il periodo di efficacia delle graduatorie per l'attribuzione delle Borse di studio agli studenti.
5. I dati trattati nell'utilizzo del servizio di scambio dati restano di titolarità delle Parti e non possono, in alcun caso, essere ceduti a terzi.

Articolo 7

Obblighi di riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della stessa.
2. Le Parti si impegnano ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione (per ragioni del loro ufficio), verranno a conoscenza delle informazioni riservate.

Articolo 8

Oneri economici

1. L'Ente regionale si impegna a corrispondere ai singoli Istituti aderenti, secondo le modalità stabilite con ciascuno di essi, il rimborso di quanto corrisposto al proprio fornitore per la prima realizzazione del sistema di cooperazione applicativa.
2. La presente Convenzione non comporta ulteriori trasferimenti finanziari tra le Parti.

Articolo 9

Referenti per le attività

1. L'Ente regionale nomina quale referente per le attività della presente Convenzione il Dott. Paolo Vicini, tel. 0817603230, e-mail pvicini@adisurcampania.it.
2. Gli Istituti aderenti nominano quale referente di ateneo per le attività della presente Convenzione:
 - Accademia di Belle Arti, dott. Giuseppe Gaeta, gg@abana.it;
 - Accademia della Moda, dott. Gianfranco Bianco, g.bianco@accademiamoda.it;
 - Conservatorio musicale D. Cimarosa, dott.ssa Luigia Di Napoli, luigia.dinapoli@conservatoriocimarosa.org;
 - Conservatorio musicale G. Martucci, dott.ssa Graziella Mercolino, graziella.mercolino@consalerno.it;
 - Conservatorio musicale N. Sala, dott. Jonathan Zotti, protocollo@conservatorio.bn.it.

Articolo 10

Modifiche alla Convenzione

1. Qualunque modifica alla Convenzione dovrà essere concordata e approvata per iscritto tra le Parti.

Articolo 11

Foro competente

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, salvo l'impegno delle parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

Per l'Accademia di Belle Arti
Il Presidente Dott.ssa Rosita Marchese
(firmato digitalmente)

Per l'ADISURC
Il Presidente
Avv. Emilio Di Marzio
(firmato digitalmente)

Per l'Accademia della Moda
Il Presidente Dott. Michele Baldassarre Lettieri
(firmato digitalmente)

Per il Conservatorio D. Cimarosa
Il Presidente Dott. Achille Mottola
(firmato digitalmente)

Per il Conservatorio G. Martucci
Il Presidente Avv. Luciano Provenza
(firmato digitalmente)

Per il Conservatorio N. Sala
Il Presidente Dottoressa Caterina Meglio
(firmato digitalmente)